

R.G. n. 1/2025

Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
DECRETO

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi,

considerata la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283, d.lgs. n. 14/2019, succ.modif., recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCIII), depositata il 4.8.2025 da (c.f.), con l’assistenza dell’O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell’avv.

ritenuto che la valutazione di “incapienza” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII, va condotta in via di interpretazione sistematica con l’art. 268, comma 3, CCII, per cui l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII va intesa come procedura alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. CCII (cfr. Trib. Ferrara, 10.3.2025);

ritenuto in particolare, sulla base della documentazione ex art. 283, comma 3, CCII, e della relazione dell’O.C.C. ex art. 283, commi 4 e 5, CCII, allegati alla domanda ex art. 283, comma 3, CCII, che:

-- l’istante è una persona fisica “*incapiente*” ex art. 283, commi 1 e 2, CCII in quanto, come accertato dall’O.C.C., a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a euro 57.723,41 (al netto del compenso dell’O.C.C. ex art. 283, comma 6, CCII), non è titolare di beni immobili, è titolare di un bene mobile registrato del valore stimato esiguo di euro 600,00 e ha un reddito annuo disponibile pari alla somma esigua di euro 1.569,90 calcolata come differenza tra il suo reddito medio annuo di euro 16.793,00 percepito a titolo di indennità di disoccupazione, ed il suo fabbisogno familiare annuo di euro 15.223,10 calcolato in base ai parametri ex art. 283, comma 2, CCII, per cui non dispone di un attivo destinabile al soddisfacimento dei creditori, che come tale giustificerebbe in via alternativa l’apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII, come desumibile dall’attestazione dell’O.C.C. richiesta ex art. 268, comma 3, CCII, tenuto conto che l’attivo esiguo disponibile nel caso di specie sarebbe al più sufficiente al pagamento delle spese della procedura di liquidazione controllata in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e d), CCII;

-- l’istante è “*meritevole*” ex art. 283, comma 7, CCII, di accedere al beneficio dell’esdebitazione, in quanto non risulta che abbia compiuto atti in frode ai creditori, né che abbia determinato il suo stato di indebitamento con dolo o colpa grave, tenuto conto che la sua incapienza è stata determinata dal decesso del coniuge con conseguente contrazione del reddito familiare;



-- il beneficio dell'esdebitazione ex art. 283, comma 7, CCII, può essere concesso una volta e comunque resta fermo l'obbligo dell'istante di pagamento dei debiti, qualora nei prossimi 3 anni dal deposito del presente decreto sopravvengano utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come sopra precisate;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII;

concede a _____ (c.f. _____) il beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

avverte il debitore che tale beneficio può essere concesso una sola volta e che, a pena di revoca del beneficio, nei prossimi 3 anni dal deposito del presente decreto, deve sia depositare nel presente fascicolo telematico, sia trasmettere all'O.C.C. la sua dichiarazione annuale dei redditi nel rispetto del termine previsto dalle norme tributarie per la sua presentazione, evidenziando con nota allegata se ha percepito utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come precisate in parte motiva;

dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura dell'O.C.C., ai creditori, i quali hanno facoltà di proporre reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, con onere dell'O.C.C. di dare prova delle comunicazioni effettuate nel fascicolo telematico;

dispone che l'O.C.C. nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi del debitore e riferisca al Giudice ogni anno entro il 31 gennaio, accertando se il debitore ha percepito o meno utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, rispetto a quelle di cui dispone allo stato come precisate in parte motiva, ed in caso affermativo, chiedendo al Giudice l'autorizzazione per comunicarlo ai creditori, affinché essi possano iniziare azioni esecutive e cautelari su tali utilità.

Si comunichi, a cura della cancelleria, al debitore e all'O.C.C. per gli incombenti di cui in dispositivo.

Gela, 23/09/2025

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi

